

Regolamento Concernente la verifica di rispondenza degli impianti termici alle norme vigenti

Art. 1 – Impianti Sottoposti al controllo

Tutti gli impianti termici, individuati ai sensi dell'art. 1 comma f) del DPR 412/93 e del comma 14 dell'allegato A del DLGS 192/05, installati sul territorio della Provincia di Firenze ad esclusione di quelli installati nei Comuni di Firenze, Scandicci, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio e nel Circondario Empolese-Valdelsa, debbono rispettare le procedure e le indicazioni riportate negli articoli che seguono.

Sono esclusi gli impianti termici a servizio di fabbricati industriali, artigianali e agricoli, non residenziali, quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo.

Fino alla emanazione dei decreti attuativi del DLGS 192/05 e/o del regolamento regionale in materia, restano esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento le stufe, i caminetti, i radiatori individuali a gas e le caldaie a legna.

Art. 2 – Modalità dei controlli e relativi oneri

Tutti gli impianti individuati dal precedente articolo, per effetto delle disposizioni di cui al DPR.412/93 ed all'allegato L del DLgs 192/05 sono sottoposti ad accertamenti ed ispezioni biennali tendenti ad accertare la loro rispondenza ai requisiti di legge. La copertura degli oneri derivanti dalle attività di accertamento ed ispezione, dovrà avvenire con equa ripartizione sugli utenti finali e sono determinati nei successivi artt. 3 e 5. Detti oneri potranno essere aggiornati ogni tre anni, secondo l'indice nazionale, determinato dall'ISTAT, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), attraverso un atto dirigenziale.

La Provincia di Firenze per l'effettuazione del servizio può avvalersi di un organismo affidatario.

Art. 3 – Presentazione del controllo di efficienza energetica e versamento del contributo

Per il controllo degli impianti termici vengono attivate le procedure previste dai commi 14 e 15, dell'allegato L al DLgs 192/05. Pertanto i responsabili degli impianti di cui sopra dovranno (anche tramite le imprese di manutenzione iscritte all'accordo), con cadenza biennale, provvedere ad inviare entro il 31 Dicembre il Rapporto di Controllo Tecnico (allegato F o G al DLgs 192/05) redatto e firmato dal tecnico manutentore e dal responsabile dell'impianto stesso, accompagnato dalla ricevuta di pagamento del relativo contributo agli oneri, stabilito in funzione della potenza nominale dell'impianto in:

- 10 Euro per impianto termico inferiore a 35 kW;
- 20 Euro per impianto termico tra 35 e 116 kW;
- 40 Euro per impianto termico tra 116 e 350 kW;
- 80 Euro per impianto termico oltre 350 kW.

Tale procedura andrà seguita anche per gli impianti di nuova installazione o nelle sostituzioni dei generatori di calore, salvo l'esistenza di previgente versamento in corso di validità.

Saranno ritenuti validi solamente i rapporti di controllo tecnico redatti utilizzando i modelli (allegati F e G) conformi ai fac-simili resi disponibili dall'organismo affidatario.

Sono abilitati al rilascio del rapporto di controllo tecnico, ai fini del presente regolamento, solamente i manutentori iscritti alla CCIAA che eseguano la trasmissione degli allegati e dei pagamenti nelle forme previste dal presente regolamento.

La Provincia, tramite l'organismo affidatario, provvederà ad effettuare i controlli di cui all'articolo 2 su un campione pari al 5% annuo del totale degli impianti termici, privilegiando gli impianti di cui non sia pervenuto il rapporto di controllo ed il relativo versamento e gli impianti con anzianità superiore ai 15 anni. L'organismo affidatario, provvederà inoltre a predisporre ed a rendere disponibile ai manutentori un apposito programma informatico che consentirà l'invio dei Rapporti di Controllo Tecnico in formato elettronico conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente.

L'uso del software da parte delle imprese manutentrici e l'invio telematico (oltre che cartaceo) dei rapporti di controllo tecnico, è obbligatorio dal 1° gennaio 2009.

I Rapporti di cui sopra dovranno pervenire alla sede dell'organismo affidatario.

Art. 4 – Ispezioni

La Provincia, tramite l'organismo affidatario, provvede a comunicare formalmente ad ogni responsabile dell'impianto da sottoporre ad ispezione, gli estremi del soggetto incaricato della ispezione ed il termine di tempo entro il quale essa deve essere eseguita.

Il responsabile dell'impianto o un suo delegato dovrà assicurare la propria presenza durante il controllo, potrà pertanto accordarsi con il tecnico incaricato per definire la data e l'ora di effettuazione del controllo stesso. In caso di urgenza, potrà essere richiesto il controllo di singoli impianti entro il termine massimo di 20 giorni dalla data della comunicazione dell'organismo affidatario.

Il mancato controllo da parte del tecnico incaricato per negligenza o rifiuto del responsabile dell'impianto termico, sarà comunque ritenuto violazione delle norme di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 31 della L. 10/91 in base al quale il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico o, ove nominato il terzo responsabile, dietro segnalazione dell'organismo affidatario, sarà soggetto alle sanzioni previste dall'art. 34 comma 5 della L. 10/91, ed al pagamento dell'onere previsto per la ispezione di cui all'art.5, fatte salve altre misure previste, in caso di pericolo imminente, dal codice penale.

Il tecnico incaricato, una volta eseguito il controllo provvede ad inviare il relativo rapporto all'organismo affidatario, provvedendo nel contempo a rilasciare copia dello stesso al responsabile dell'impianto termico e a conservarne copia nel proprio archivio personale.

I tecnici incaricati saranno muniti di apposito tesserino di riconoscimento fornito dalla Provincia e di copia della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo. Entrambi i documenti dovranno essere esibiti prima dell'effettuazione del controllo.

Art. 5 – Costo delle ispezioni a pagamento

Gli oneri relativi allo svolgimento dei controlli a campione per gli impianti correttamente autodichiarati, sulla base di quanto stabilito dall'Art. 3, sono a carico dell'organismo affidatario.

Gli oneri relativi allo svolgimento dei controlli biennali su tutti gli impianti di cui all'art. 2, per i quali non sia pervenuto il rapporto di controllo tecnico e il relativo versamento del contributo, sono così stabiliti, in funzione della potenza nominale dell'impianto termico:

- 80 Euro per impianto termico inferiore a 35 kW;
- 120 Euro per impianto termico tra 35 e 116 kW;
- 160 Euro per impianto termico tra 116 e 350 kW;
- 250 Euro per impianto termico oltre 350 kW.

che dovranno essere pagati attraverso bollettino postale allegato alla lettera di avviso di ispezione. Ricevuta dell'avvenuto pagamento dovrà essere esibita o trasmessa nelle modalità indicate nella medesima lettera. Qualora il responsabile dell'impianto non effettui il pagamento entro il termine indicato, la Provincia, su comunicazione dell'organismo affidatario, provvederà all'iscrizione a ruolo delle somme dovute e delle spese aggiuntive sostenute.

Il responsabile dell'impianto, qualora fosse impossibilitato a ricevere l'ispezione nel giorno concordato con l'organismo affidatario, dovrà comunicare una data alternativa al tecnico ispettore incaricato indicato sulla lettera..

Art. 6 – Ispettori

Il tecnico incaricato nell'esercizio delle funzioni connesse al controllo degli impianti termici svolge la funzione di incaricato di pubblico servizio per conto della Provincia.

Il controllo non potrà essere effettuato nel caso sia negato il consenso all'ingresso nei locali da parte degli aventi titolo agli stessi o nel caso che il tecnico incaricato rilevi situazioni irregolari che lo potrebbero esporre a rischi personali e si procederà come previsto dall'art.4 per il mancato controllo.

Il tecnico incaricato è tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto professionale a proposito di fatti, informazioni, conoscenze, documenti od altro di cui avrà comunicazione o dovesse prendere conoscenza nello svolgimento delle attività connesse ai controlli degli impianti termici.

Art.7 – Modalità di ispezione

Il soggetto preposto ai controlli ha l'obbligo di eseguire le operazioni di controllo sull'impianto termico attenendosi alla normativa vigente e verificando, al contempo, il rispetto delle norme di sicurezza.

Il Tecnico incaricato sarà responsabile della esatta conformità dell'attrezzatura e strumentazione impiegata alle prescrizioni di legge vigenti, ed in particolare della loro esatta taratura.

Il mancato rispetto dei limiti di legge e comunque ogni difformità dell'impianto riscontrato in sede di controllo dovrà essere riportato nel "rapporto di prova", predisposto dall'organismo affidatario e che dovrà essere redatto in triplice copia.

Il Tecnico incaricato deve garantire l'invio all'organismo affidatario di una copia dei rapporti di prova, anche in via telematica tramite l'apposito software, relativi ai controlli effettuati sugli impianti termici.

Il tecnico deve segnalare nel rapporto di controllo le situazioni non conformi alla normativa vigente.

Qualora le difformità riscontrate siano tali da far supporre un rischio immediato, nel rapporto rilasciato all'utente dovrà essere indicato il divieto assoluto di utilizzo dell'impianto; il tecnico deve darne immediata comunicazione all'organismo affidatario che trasmetterà una informativa all'autorità competente.

Il tecnico incaricato sarà responsabile di qualsiasi fatto doloso o colposo prodotto dallo stesso, dei possibili danni causati agli utenti o terzi conseguenti ad una errata modalità di svolgimento dei controlli e da non veritiere indicazioni delle inadempienze, anche se imputabili al cattivo funzionamento delle apparecchiature e delle strumentazioni utilizzate durante i controlli.

Il tecnico incaricato si impegna ad applicare tutte le leggi e le normative di riferimento, anche riguardo agli obblighi previsti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, in vigore al momento dell'esecuzione dell'operazione di controllo sull'impianto termico, avendo peraltro cura di aggiornarsi sulle eventuali nuove disposizioni legislative e normative inerenti la procedura di controllo degli impianti termici che dovessero essere successivamente emanate.

Art.8 – Controlli con esito negativo e sanzioni

In caso di controllo con esito negativo il tecnico incaricato dovrà riportare nel rapporto di controllo specificatamente tutti i parametri risultanti non conformi.

Fermo restando quanto previsto nel precedente art.7 in caso di pericolo grave ed immediato, al responsabile dell'impianto risultato non in regola, l'organismo affidatario concederà un lasso di tempo commisurato direttamente alla complessità dell'intervento da eseguire ed inversamente alla pericolosità dell'anomalia riscontrata, per la messa a norma dell'impianto e comunque non inferiore ai 60 giorni.

Ad intervento eseguito il responsabile dell'impianto dovrà inviare all'organismo affidatario apposita documentazione comprovante l'avvenuta messa a norma dell'impianto (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, firmata e datata e, laddove richiesto, nuovo rapporto di controllo timbrato e firmato dalla ditta manuttrice e dal responsabile dell'impianto).

Decorsi i termini stabiliti ed in assenza della documentazione di cui sopra, l'organismo affidatario comunicherà alla amministrazione Provinciale i nominativi degli utenti i cui impianti non sono conformi per l'irrogazione delle relative sanzioni.

L'invio della documentazione comprovante la messa in regola degli impianti non precluderà comunque all'organismo affidatario di effettuare ulteriori ispezioni.

Ove possibile la violazione dovrà essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

Se la contestazione immediata non è avvenuta, gli estremi della violazione dovranno essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro 90 giorni e a quelli residenti all'estero entro 360 giorni dall'accertamento.

Le sanzioni saranno determinate in base alle leggi di settore vigenti in materia.

Art.9 – Obblighi contrattuali degli ispettori

Il Tecnico incaricato del controllo dovrà risultare in regola con gli obblighi imposti dalla legge in materia di lavoro ed esonera quindi la Provincia e l'organismo affidatario da ogni responsabilità civile ed amministrativa per infortuni che possano essere cagionati a se od ai suoi collaboratori che, a qualsiasi titolo, siano presenti alle operazioni di controllo dell'impianto termico.

In particolare il tecnico o organismo incaricato dovrà essere in possesso di idonea polizza assicurativa per responsabilità civile per danni a cose e a persone (massimale a partire da Euro 775.000,00) che si dovessero verificare nell'esecuzione dei controlli per fatto ad esso imputabile.

Art.10 – Rimandi ad altre norme

Per quanto non specificatamente previsto dal presente Regolamento, si rimanda alla normativa vigente in materia.

Art.11 – Agevolazioni ed incentivi

La Provincia potrà prevedere forme di agevolazione ed incentivazione al riadeguamento degli impianti termici e delle relative caldaie e potrà inoltre, al fine di rendere più semplici gli adempimenti di legge, stipulare accordi e protocolli di intesa con i soggetti a vario titolo coinvolti.

Allegato B parte integrante del presente atto